

OGGETTO: ADEMPIMENTI URGENTI PER L'APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CUI ALL'ART. 15 L. 183/2011: CIRCOLARE.

L'art. 15, comma 1, della Legge 183 del 12 novembre 2011 introduce alcune rilevanti modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel DPR 445/2000, comportando una completa "decertificazione" nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e privati.

Il disposto normativo stabilisce quanto segue:

Art. 15. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica e' sostituita dalla seguente: «40. (L) Certificati» e sono premessi i seguenti commi:

«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»;

b) all'articolo 41, il comma 2 e' abrogato;

c) all'articolo 43, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i



documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato (L)»;

d) nel capo III, sezione III, dopo l'articolo 44 e' aggiunto il seguente:

«Art. 44-bis. (L) - (Acquisizione d'ufficio di informazioni) - 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore»;

e) l'articolo 72 e' sostituito dal seguente:

«Art. 72. (L) - (Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli). -

1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti.

2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione.

3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione»;

f) all'articolo 74, comma 2:

1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà (L)»;

2) e' aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02 (L)».

Con direttiva n. 14/2011 dd. 22 dicembre 2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione (in allegato) sono state evidenziate le più



rilevanti novità introdotte dalla normativa che è entrata in vigore il giorno 01.01.2012 e date indicazioni relativamente alla sua applicazione.

Al fine del corretto adempimento alla nuova disciplina normativa da parte degli uffici dell'amministrazione si riportano di seguito alcune di tali disposizioni che, a far data dal 1 gennaio p.v., **devono essere seguite nell'operatività degli uffici:**

1. considerato che le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati, nei rapporti dei privati con gli organi della PA ed i gestori di pubblici servizi **I CERTIFICATI E GLI ATTI DI NOTORIETA' SONO SEMPRE SOSTITUITI DALLE DICHIARAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000** (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) e non possono più essere richiesti né accettati dagli uffici, **sostanzandosi tali comportamenti in violazioni dei doveri d'ufficio** (nuovo testo art. 74, c. 2 DPR 445/2000: *"Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio: a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva"*).
2. le PA ed i gestori di pubblici servizi **sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.**

Si richiama l'attenzione, in particolare, sul disposto del nuovo art. 44-bis dpr 445/2000 (Acquisizione d'ufficio di informazioni) che prevede che **le informazioni relative alla regolarità contributiva siano acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore** (DURC). Non può quindi più essere accettata la trasmissione da parte dell'interessato del DURC stesso.



3. sui certificati emessi dagli uffici deve essere apposta, a pena di nullità della certificazione prodotta, la dicitura **“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”** .
L'assenza di tale formula costituisce anche violazione dei doveri d'ufficio (nuovo testo art. 74, c. 2 DPR 445/2000: “Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio: c-bis) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 02”).
4. in merito alla validità dei certificati è stata abrogata la norma di cui al comma 2 dell'art. 41 che prevedeva “ I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.....”, per cui rimane in vigore il comma 1. che si riporta per comodità: “I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore”.
5. per quanto concerne le richieste di controllo che pervengono da altre PA o gestori di servizi pubblici, **le stesse devono essere evase entro 30 giorni**. La mancata risposta entro tale termine costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione. A tal fine le unità operative interessate sono tenute a monitorare dal 1° gennaio le richieste di controllo pervenute e quelle evase entro 30 gg.; il relativo indicatore sarà inserito nel PEG 2012.

La presente circolare contiene una prima e necessaria indicazione sugli adempimenti previsti dalla nuova normativa ma non può in questa fase fornire chiarimenti sulle diverse problematiche che possono derivare dall'applicazione delle disposizioni. Si invitano



pertanto gli uffici a comunicare le difficoltà eventualmente riscontrate nell'attuazione di tali disposizioni ed a dare contributi migliorativi per adeguarne i contenuti alle necessità operative dei singoli uffici.

Anche a tal fine, oltre che per la corretta applicazione delle norme, è necessario che i responsabili degli uffici procedano ad una puntuale ricognizione delle certificazioni rilasciate e ricevute dagli uffici di propria competenza.

Riguardo agli altri adempimenti previsti dalla normativa (individuazione dell'ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso agli stessi da parte delle Amministrazioni precedenti e per la predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati; pubblicazione sul sito delle misure adottate per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli), sentiti i singoli responsabili di servizio verranno definite, quanto prima, le linee operative per dare completa applicazione alla normativa, anche mediante l'eventuale costituzione di un gruppo di lavoro.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Maffizio Sacchi



Mazzano, 27 gennaio 2012



